

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 21/09/2021

FATTO

1. In data 07.08.2014 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto della pensione per un importo complessivo di euro 16.308,00, da rimborsare in n. 108 rate. A giugno 2018 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 46.

Con ricorso del 29.03.2021, preceduto da reclamo del 6.03.2021, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 421,29. Chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso per un importo pari a euro 500,00.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo, in via pregiudiziale, l'irricevibilità del ricorso per mancanza dell'autenticazione della firma di parte ricorrente sulla procura prodotta in sede di reclamo. A sostegno di tale doglianza richiama decisioni dei Collegi territoriali dell'ABF. Nel merito, rileva come il documento SECCI sia chiaro nel definire la natura delle commissioni del finanziatore, di cui il ricorrente chiede la restituzione. Sostiene che tale voce di costo corrisponde ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva", che non rientrano nella disponibilità dell'intermediario in quanto integralmente corrisposti all'agente/mediatore. Nega inoltre la

diretta applicabilità nell'ordinamento italiano della c.d. “sentenza Lexitor” della Corte di Giustizia UE, in quanto resa in relazione a una fattispecie non sorta nell'ordinamento italiano e dotata di una mera “efficacia verticale”. Ne ricava che l'art. 125-sexies t.u.b. debba continuare ad essere interpretato nel modo in cui veniva interpretato precedentemente, e cioè nel senso che i costi *up-front* non devono formare oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata. A sostegno di tale tesi l'intermediario allega giurisprudenza di merito conforme. Peraltro, l'intermediario evidenzia come nel contratto in esame non siano stati applicati costi per le spese di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione. Da ultimo, eccepisce l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale citando precedenti dell'ABF conformi e rilevando, inoltre, che tale richiesta non può in ogni caso essere accolta in considerazione del difetto di corrispondenza con il preventivo reclamo.

DIRITTO

1. La presente controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. In via pregiudiziale, l'intermediario resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, osservando che, poiché la procura allegata al reclamo non reca la firma “per autentica” del rappresentante volontario, detto reclamo di fatto sarebbe *tamquam non esset* (perché proposto da un rappresentante privo di poteri) e, conseguentemente, il ricorso sarebbe inammissibile. L'eccezione non merita di essere accolta.

Il procedimento dinanzi all'ABF è, invero, privo di formalità e, d'altro canto, la legge richiede solo in determinati casi che la procura (*rectius*: l'atto di conferimento di un mandato) rivesta la forma della scrittura privata autenticata. In tali ipotesi non può ritenersi inclusa la formulazione di un reclamo a un intermediario finanziario a norma delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, emanate dalla Banca d'Italia al fine di regolare il procedimento dinanzi all'ABF.

3. Nel merito, il Collegio si richiama al consolidato orientamento di questo Arbitro – espresso, per esempio, dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5031/2017 – in base al quale, per gli oneri di natura *recurring* – ossia quelli destinati a maturare nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale – “l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue”.

Più di recente, la decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento ha confermato il predetto orientamento, ritenendo che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

4. Nel caso di specie, il contratto allegato dal ricorrente al proprio ricorso contiene la descrizione delle attività svolte dall'intermediario in relazione alle singole voci di costo e prevede una specifica pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata.

Tenuto conto di tale descrizione e di quanto già rilevato da questo Collegio con decisione n. 7357/2021, resa in relazione alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, le commissioni del finanziatore sono da considerarsi di natura *recurring*, in quanto

volte a remunerare anche attività ripetitive che si protraggono nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, quali sono per esempio quelle relative all'“archiviazione dati e documenti”.

5. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	108
rate scadute ▶	46
rate residue	62

TAN ▶	8,68%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	57,41%
- in proporzione alla quota	36,66%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissione finanz. (recurring)	€ 733,86	€ 421,29 ☒	€ 269,02 ☐	☐		€ 421,29
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 421,29

6. La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale invece non può essere accolta dal momento che, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso poteva essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici e non risulta che l'intermediario convenuto abbia tenuto un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico.

7. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 421,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 20726 del 02 ottobre 2021

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO